

TI_GERICHTE 52.2003.270 vom 30. September 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-09-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2003.270

FR: TI_GERICHTE 52.2003.270 du 30 septembre 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2003.270 del 30 settembre 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 4.1

L'ordinamento delle distanze tra fondi privati sancito dall'art. 28 NAPR abilita infine il municipio ad autorizzare, in deroga ai punti a) e b), sopraelevazioni di modesta entità (massimo m 1.00 e non oltre i 10 m di altezza) realizzate nell'ambito di un rinnovamento totale dell'edificio e finalizzate al recupero di spazi abitativi, prescindendo dall'accordo dei confinanti.

E. 4.2

In concreto, non sono manifestamente date le premesse per rilasciare, senza l'accordo dei confinanti qui resistenti, una licenza in deroga alla distanza di m 1.50 dal confine, prescritta dall'art. 28 NAPR. Trattandosi di una nuova costruzione, non si è in presenza di una sopraelevazione. Ma anche volendo ravvisare nell'aumento verticale della volumetria una semplice sopraelevazione, l'intervento non può in nessun caso essere considerato di modesta entità. Comportando un incremento di m 4.40 dell'altezza attuale, l'innalzamento supera infatti di gran lunga il limite di m 1.00 fissato dalla norma. Esso non è inoltre realizzato nell'ambito di un rinnovamento dell'edificio. Non può quindi essere autorizzato in via d'eccezione.

E. 5.1

Giusta l'art. 26 cpv. 1 PAmM, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La motivazione deve rispettare le esigenze che discendono direttamente dal diritto di essere sentito. L'ampiezza della motivazione va determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze. Una motivazione è sufficiente quando menziona, almeno brevemente, i motivi che hanno indotto l'autorità a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi il destinatario nella condizione di rendersi conto della portata dell'atto e delle possibilità di impugnarlo davanti all'istanza di ricorso (cfr. M. Borghi / G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmM).

E. 5.2

In concreto, la ricorrente rimprovera al Consiglio di Stato di non aver ulteriormente motivato l'asserzione che escludeva la possibilità di emendare i difetti riscontrati, subordinando la licenza a clausole accessorie. Il Governo non avrebbe in particolare valutato la possibilità di concedere una deroga. L'eccezione è infondata. L'eventualità di autorizzare la costruzione in via di deroga è stata prospettata soltanto genericamente dal municipio in sede di osservazioni al ricorso. Il Consiglio di Stato si è limitato ad escludere,

per mancanza di accordo scritto, la possibilità di concedere una deroga alla distanza di 4.00 m, che aveva a torto ritenuto applicabile verso l'edificio che sorge sulla part. n. 1379. Non ha preso in considerazione l'ipotesi di accordare una deroga per sopraelevazioni di modesta entità. L'inesistenza dei presupposti per una simile deroga era tuttavia talmente evidente, che l'autorità poteva ritenersi dispensata dall'obbligo di motivare ulteriormente questa deduzione. Anche da questo profilo, il ricorso va quindi respinto. 6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi senz'altro respinto. La tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate ai valori in gioco ed al lavoro procurato a questo tribunale ed ai resistenti dall'impugnativa, sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 21 LE; 8, 28 NAPR di _____; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà identico importo ai resistenti a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.